SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 giugno 2006 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO).

06A05639

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere personale ausiliario, amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2006-2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'art. 3, con il quale, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005/2006, sono state disposte in via d'urgenza n. 5.000 assunzioni per il personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1993 del 4 novembre 2005, relativa alla programmazione triennale delle assunzioni di personale A.T.A. con riferimento agli anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007 e 2007/2008, con la quale si chiede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 3.500 unità di personale A.T.A. per l'anno scolastico 2006/2007 e di n. 2.000 unità di personale per l'anno scolastico 2007/2008, considerato che per l'anno scolastico 2005/2006 si è già provveduto con il citato decreto-legge n. 115 del 2005;

Considerato che l'entità del personale da assumere, rispettivamente, negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 risulta, comunque, inferiore al numero delle cessazioni complessivamente previste per ciascuno degli anni considerati;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilanclo annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), il quale esclude dal divieto, per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;

Ritenuto di poter autorizzare per l'anno scolastico 2006/2007 l'assunzione di n. 3.500 unità di personale A.T.A., prevista nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno scolastico 2006-2007, n. 3.500 unità di personale A.T.A.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 88

06A05770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006.

Compiti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 20 concernente le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto-legge n. 63/2005, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nuovi compiti relativi al coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore;

Ravvisata la necessità di individuare nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura generale preposta alle attività connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 del suddetto decreto-legge come convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 109/2005;

Ritenuto opportuno, in ragione della contiguità della materia del diritto d'autore con le materie che la normativa vigente attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, individuare quest'ultimo quale struttura generale preposta alle attività connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività inerenti i compiti che l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109, attribuisce al Presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 327

06A05700

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Costituzione nell'ambito della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'Azienda ospedaliero-universitaria, con sede in Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante: «Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419», ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale sancisce che la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale ed università si realizza attraverso aziende ospedaliero-universitarie aventi autonoma personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del sopra citato decreto legislativo n. 517/1999 alla costituzione delle aziende di cui all'art. 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità (ora salute) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora istruzione, università e ricerca);

Vista la nota del 12 ottobre 2005 dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indirizzata al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la quale viene avanzata istanza al fine di avviare il procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999, per l'emanazione del provvedimento di costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria di Udine, derivante dalla fusione tra l'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» ed il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 3439 del 29 dicembre 2005 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Università degli studi di Udine;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 9 gennaio 2006 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Università degli studi di Udine per disciplinare i rapporti tra servizio sanitario regionale ed Università con riferimento all'organizzazione ed al funzionamento dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine;

Vista la relazione concernente l'attività propedeutica alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di cui si tratta prevista dall'art. 16 del Protocollo d'intesa sopra citato;

Vista la nota del 6 aprile 2006 della direzione generale per l'Università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui è stato espresso parere favorevole all'iniziativa per la costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è costituita l'Azienda ospedaliero-universitaria con sede nella città di Udine, derivante dalla fusione tra l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «S. Maria della Misericordia» di Udine ed il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della salute ad interim
BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 213

06A05608

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3527).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005 ed integrata dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 6 aprile 2006 e n. 3524 dell'8 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato Commissario delegato il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2006, n. 3523, recante: «Inter-

venti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunità ecclesiali», così come integrata dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3524 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, nonché il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato d'emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel comune di Montaguto in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, nonché il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi metereologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del Sudan»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11 febbraio 2006;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 recante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche);

Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005 e n. 3485/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 7794 del 10 maggio 2006 di designazione del Commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe della regione Siciliana in sostituzione del Commissario delegato nominato con ordinanza di protezione civile n. 3485/2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in località Torre Pozzella-Costa Merlata.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2006;

Considerato che, facendo seguito alla predetta ordinanza, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2006 l'avviso di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di rimozione della motonave Hanife Ana e di rimorchio presso il porto di Brindisi;

Considerato, inoltre, che alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, si è proceduto a dichiarare deserta la gara medesima;

Ravvisata l'esigenza di disporre comunque misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediata rimozione dell'unità navale sopra menzionata, ed al conseguente rimorchio al porto più vicino;

Tenuto conto della necessità di procedere quindi all'affidamento del servizio attraverso una trattativa privata, previa indagine di mercato, tale da consentire la massima rapidità dei tempi di esecuzione e assicurando contestualmente il corretto svolgimento delle procedure di gara;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Bari è nominato Commissario delegato per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005. Conseguentemente i riferimenti al Prefetto Tommaso Blonda di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 2005 e all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005 sono soppressi.

Art. 2.

1. Al fine di contenere le spese per il personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività connesse alle situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche e tutela delle acque, il comma 3 dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dal comma 4 dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, nonché il comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. Fino alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza il Prefetto di Napoli provvede all'erogazione dei compensi spettante al personale di cui al comma 1 a carico delle risorse finanziarie ancora disponibili presso la contabilità speciale.

Art. 3.

1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessità di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque al personale appartenente alla carriera prefettizia in servizio presso la struttura commissariale è corrisposta la retribuzione di posizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 252, unitamente al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie in atto il Commissario delegato è autorizzato a concludere atti di natura transattiva, nel limite massimo di spesa di € 2.000.000,00, definendo forme di collaborazione con la competente Avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio del parere di competenza.

3. Per evitare l'aggravio derivante dall'avvio delle procedure di riscossione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3512, per assicurare, altresì, l'immediata attuazione del comma 1, dell'art. 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i crediti vantati dai Comuni in relazione all'utilizzo da parte della struttura commissariale del personale dei detti Enti locali possono essere compensati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati dai medesimi Enti locali nei confronti della struttura commissariale.

4. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, la Regione medesima è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini

del relativo ammortamento, la somma di euro 430.000,00 in limiti d'impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 4 è trasferito dalla regione Calabria sulla contabilità speciale n. 2762, istituita presso la Tesoreria provinciale di Catanzaro ed intestata al Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria.

Art. 4.

1. Il comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006 è soppresso.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006, e successive modificazioni, sono integrate di euro 500.000,00, e affluiscono sulla contabilità speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Roma presso la tesoreria provinciale dello Stato succursale di Roma, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 5.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse all'espletamento delle attività di emergenza citate in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, ed all'art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11 febbraio 2006 alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di rientro di cui al comma 2».

3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «il dott. Guido Bertolaso» sono soppresse e così sostituite» il Capo del Dipartimento della protezione civile».

4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono soppresse e così sostituite «presso il Dipartimento della protezione civile».

5. Al fine di assicurare la piena operatività della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, in attuazione dell'art. 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'espletamento delle attività di consulenza tecnico-scientifica per il Dipartimento della protezione civile, tenuto conto della rilevanza del contributo che il predetto organo assicura al Dipartimento nelle numerose situazioni di rischio in atto nel territorio nazionale di cui alle dichiarazioni d'emergenza in premessa citate, è autorizzata la corresponsione del trattamento di missione ai componenti della predetta Commissione, in deroga all'art. 1, comma 203, della legge n. 266 del 2005, ed all'art. 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. Allo scopo di realizzare le occorrenti sinergie rispetto all'esercizio delle competenze di protezione civile, con riferimento in particolare ai «Grandi Eventi» di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è autorizzato l'utilizzo di personale del Dipartimento della protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di comune interesse istituzionale, individuando modelli procedimentali idonei ad assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali; i relativi oneri sono posti a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Al fine di assicurare il necessario supporto di servizi, logistico e tecnologico alle complesse attività istituzionalmente attribuite al Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in base all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti, anche temporali minimi, ivi previsti. Tale incarico è conferito in aggiunta ai posti di funzione individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. L'ing. Santi Muscarà è nominato Commissario delegato, in sostituzione del dott. ing. Rosario De Francesco già nominato con ordinanza di protezione civile del 22 dicembre 2005, n. 3485, per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3418/2005, provvedendo a porre in essere le relative iniziative per la messa in sicurezza delle citate dighe esercitando i poteri previsti dalla richiamata ordinanza di protezione civile n. 3418/2005.

Art. 8.

1. Stante l'intervenuta proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento — Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. — sono tenute ad assicurarne la prosecuzione, con le modalità di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, fino all'aggiudicazione dell'appalto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 9.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato, in sostituzione del direttore marittimo di Bari, già nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, per l'espletamento, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie alla rimozione della motonave Hanife Ana ed al relativo rimorchio presso il porto più vicino.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi del capitano di vascello CP Nunzio Martello in qualità di soggetto attuatore in sostituzione del comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, già nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, nonché della collaborazione degli uffici tecnici della regione Puglia, degli enti locali territoriali e non territoriali nonché degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, n. 3517, è soppresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05771

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Biobit DF», registrato al n. 13061.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2005 dall'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Biobit DF, uguale al prodotto di riferimento denominato Primial WG, contenente la sostanza attiva Bacillus thuringiensis, dell'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, registrato al n. 9655 con decreto dirigenziale del 3 giugno 1998 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 novembre 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto Biobit DF è uguale al prodotto di riferimento denominato Primial WG;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Primial WG;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2008 l'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, con sede a Saint Didier au Mont d'Or (Lione - Francia) in Rue Claude Chappe n. 2, Parc d'Affaires de Crecy, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Biobit DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria della sostanza attiva Bacillus thuringiensis in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-250-500 e Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera A-Z Drying - Osage, sita in Iowa (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13061.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

etichetta/foglio illustrativo

BIOBIT DF

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b g. 6,4
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Bacillus thuringiensis: può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimento o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Valent BioSciences
una divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or
(Lione), Francia

Stabilimento di produzione: A-Z Drying - Osage, Iowa, U.S.A

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Registrazione del Ministero della Salute n. ... del .....

Peso netto: g. 50-100-250-500, Kg. 1-5-10-25

Partita N° ....

NORME PRECAUZIONALI: **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE: **In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere.
AGRUMI: Tignola: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
POMACEE: Nottue, Ifantria: 30-50 g/hl (300-500 g/ha); Tortrici 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
VITE: Tignole, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
OLIVO: Tignola, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
ACTINIDIA: Eulia e Tignola: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
DRUPACEE: Cidia, Anarsia, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
FRAGOLA: Piralide, Pandemis, Eulia: 90-100 g/hl (550-600 g/ha).
ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, FAGIOLO, FAGIOLINO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO:
- Nottue, Udea e Vanessa del cardo: 75-85 g/hl (450-500 g/ha)
- Cavolaie e Tignola (Plutella): 35-40 g/hl (200-250 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).

SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone) E CUCURBITACEE (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero):
- Nottue e Piralide: 90-100 g/hl (550-600 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).

CAVOLI, RAPA, RAVANELLO, COLZA, RAVIZZONE: Cavolaie, Tignola: 35-40 g/hl (200-250 g/ha).
PATATA: Ifantria e Tignola: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
MAIS: Piralide, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETA ROSSA: Mamestra, Tignola, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
SOIA: Vanessa (Vanessa cardui), Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
GIRASOLE E COTONE: Nottue, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI E VIVAI: larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
ESSENZE FORESTALI: Processionarie, Limantrie, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
PIOPPO: Stilpnozia, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).

Le dosi per ettolitro si riferiscono a trattamenti a volume normale: 10 hl di acqua/ha su fruttiferi, pioppo ed essenze forestali, 6 hl/ha per le altre colture. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con un volume medio-alto di acqua. L'aggiunta di un bagnante adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

Attenzione per quanto concerne gli impieghi su tappeti erbosi: non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

AVVERTENZE:
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate;
- Evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari;
- A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato. Applicare la soluzione così ottenuta entro 12 ore dalla preparazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e Poltiglia Bordolese alcalina).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Etichetta formato ridotto

BIOBIT DF

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato) g. 6,4
Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Bacillus thuringiensis : può provocare una reazione allergica

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Valent BioSciences una divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione), Francia

Partita N° ....

Distribuito da: ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Peso netto: g. 50-100

Stabilimento di produzione: A-Z Drying - Osage, Iowa, U.S.A

Registrazione del Ministero della Salute n.... del ...

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimento o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05582

DECRETO 5 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dipel DF», registrato al n. 13062.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2005 dall'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Dipel DF, uguale al prodotto di riferimento denominato Primial WG, contenente la sostanza attiva Bacillus thuringiensis, dell'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, registrato al n. 9655 con decreto dirigenziale del 3 giugno 1998 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 23 novembre 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto Dipel DF è uguale al prodotto di riferimento denominato Primial WG;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Primial WG;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2008 l'impresa Valent Biosciences, divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe Sas, con sede a Saint Didier au Mont d'Or (Lione - Francia) in Rue Claude Chappe n. 2, Parc d'Affaires de Crecy, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Dipel DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria della sostanza attiva Bacillus thuringiensis in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-250-500 e Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera A-Z Drying - Osage, sita in Iowa (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13062.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

etichetta/foglio illustrativo

DiPel® DF

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b g. 6,4
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Bacillus thuringiensis: può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimento o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.**

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Valent BioSciences
una divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or
(Lione), Francia

Stabilimento di produzione: A-Z Drying - Osage, Iowa, U.S.A

Distribuito da:
SIAPA Srl – Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Registrazione del Ministero della Salute n. ... del .....

Peso netto: g. 50-100-250-500, Kg. 1-5-10-25

Partita N° ....

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODO D'AZIONE
Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da difendere.
AGRUMI: Tignola: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
POMACEE: Nottue, Ifantria: 30-50 g/hl (300-500 g/ha); Tortrici 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
VITE: Tignole, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
OLIVO: Tignola, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
ACTINIDIA: Eulia e Tignola: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
DRUPACEE: Cidia, Anarsia, Ifantria: 60-100 g/hl (600-1000 g/ha).
FRAGOLA: Piralide, Pandemis, Eulia: 90-100 g/hl (550-600 g/ha).
ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, FAGIOLO, FAGIOLINO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO:
- Nottue, Udea e Vanessa del cardo: 75-85 g/hl (450-500 g/ha)
- Cavolaie e Tignola (Plutella): 35-40 g/hl (200-250 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).

SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone) E CUCURBITACEE (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero):
- Nottue e Piralide: 90-100 g/hl (550-600 g/ha)
- Falene defogliatrici, Tortrici, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).

CAVOLI, RAPA, RAVANELLO, COLZA, RAVIZZONE: Cavolaie, Tignola: 35-40 g/hl (200-250 g/ha).
PATATA: Ifantria e Tignola: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
MAIS: Piralide, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETA ROSSA: Mamestra, Tignola, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
SOIA: Vanessa (Vanessa cardui), Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
GIRASOLE E COTONE: Nottue, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, TAPPETI ERBOSI E VIVAI: larve di lepidotteri defogliatori, Ifantria: 100-165 g/hl (600-1000 g/ha).
ESSENZE FORESTALI: Processionarie, Limantrie, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).
PIOPPO: Stilpnozia, Ifantria: 60-80 g/hl (600-800 g/ha).

Le dosi per ettolitro si riferiscono a trattamenti a volume normale: 10 hl di acqua/ha su fruttiferi, pioppo ed essenze forestali, 6 hl/ha per le altre colture. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata con un volume medio-alto di acqua. L'aggiunta di un bagnante adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

Attenzione per quanto concerne gli impieghi su tappeti erbosi: non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

AVVERTENZE:
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate;
- Evitare l'esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari;
- A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato. Applicare la soluzione così ottenuta entro 12 ore dalla preparazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e Poltiglia Bordolese alcalina).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Etichetta formato ridotto

DiPel® DF

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di *Bacillus thuringiensis,* varietà *kurstaki*

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Bacillus thuringiensis varietà *kurstaki*, ceppo HD-1, sierotipo 3a3b
(Potenza 32.000 UI/mg di formulato) g. 6,4
Coformulanti q.b. a g.100

Contiene Bacillus thuringiensis : può provocare una reazione allergica

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Valent BioSciences una divisione di
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2 Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione), Francia

Partita N° ....

Distribuito da:
SIAPA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano

Peso netto: g. 50-100

Stabilimento di produzione: A-Z Drying - Osage, Iowa, U.S.A

Registrazione del Ministero della Salute n.... del ...

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimento o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05583

DECRETO 7 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Terb 400», registrato al n. 13069.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2005 dall'impresa Diachem S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Terb 400 uguale al prodotto di riferimento denominato Butilene registrato al n. 9447, con D.D. in data 17 dicembre 1997 a nome dell'impresa medesima con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Butilene dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Terb 400 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Terbutilazina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Diachem S.p.a. con sede in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Terb 400 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,100-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. Upsifa Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002; Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13069.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TERB 400

Diserbante selettivo in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TERBUTILAZINA pura g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 -ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA
TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - CENTO (FE)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA- CARAVAGGIO (BG)
TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - CENTO (FE)

Registrazione Ministero della Salute **n. del**

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi , con la pelle e con gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il TERB 400 è un diserbante di pre-emergenza o post-emergenza precoce, assorbito quasi esclusivamente per via radicale e traslocato alle parti verdi attraverso il sistema linfatico, determinando fenomeni clorotici ed una successiva necrosi dei tessuti attraverso l'inibizione della fotosinesi clorofilliana. La sua applicazione assicura il controllo delle seguenti infestanti: Lolium spp. (Loglio), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex spp. (Atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Farinello), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercorella comune) Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Portulaca Oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis spp. (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp (Veronica), Setaria spp (Pabbio) Poa annua (Fienarola comune).

EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
MAIS, SORGO:
- in pre-emergenza 1,5 – 2.5 l/ha come unico prodotto oppure in miscela ad altro erbicida;
- in post-emergenza precoce 1 – 1,5 l/ha;

COMPATIBILITA'
Il TERB 400 è miscibile con i comuni erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Attendere 12 mesi prima della semina della coltura successiva, preceduta da una lavorazione profonda.
Si consiglia l'impiego del prodotto su terreno umido, su infestanti non emerse od ai primi stadi di sviluppo.

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale *d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione* attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

06A05584

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 2659/94 relativo alle modalità di concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato di formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione del 31 ottobre 1994, concernente la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone, che ha codificato i regolamenti CEE n. 1107/68 e n. 2496/78;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978 contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2496/78 della Commissione del 26 ottobre 1978, relativo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato del formaggio Provolone;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1979 contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1107/68 della Commissione del 27 luglio 1968, relativo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmiggiano Reggiano;

Considerata la necessità di disciplinare lo svolgimento dei controlli in conformità alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, del 31 ottobre 1994, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I controlli sull'aiuto concesso ai sensi del «regolamento» per l'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmiggiano Reggiano e Provolone, indicati in allegato, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

2. L'AGEA, in qualità di autorità competente per il coordinamento dei controlli, coordina l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite, oltre che ai soggetti previsti dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 1, e all'AGEA - Area coordinamento.

2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1465/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Gli eventuali prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 4 dicembre 1978 e il decreto ministeriale

5 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 317 del 21 novembre 1979, sono abrogati.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 294

ALLEGATO

CONTROLLI DA SVOLGERE

Controlli sull'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

Tipo di controllo: controllo in loco, tecnico e amministrativo contabile, sulle partite entrate in ammasso, sulla loro permanenza in ammasso e sulle qualità svincolate. Verifica delle condizioni di eligibilità del prodotto.

06A05573

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Ripartizione generale del fondo per le aree sottoutilizzate ai sensi dell'articolo 61 della legge n. 289/2002 - Periodo 2006-2009. (Deliberazione n. 2/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 64 del 1º marzo 1986 di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede che le amministrazioni riferiscano a questo comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), con il quale si stabilisce, al comma 129, l'utilizzo previa delibera di questo comitato, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex art. 60 e si attribuisce a questo comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi. La medesima disposizione, al comma 130 lettera *a)*, aggiunge, tra i criteri ispiratori dell'azione di riparto delle risorse, quello dell'accelerazione della spesa in conto capitale e stabilisce che le amministrazioni centrali e le regioni presentino a questo comitato i progetti per investimenti pubblici da finanziare, indi-

candone i risultati economico-sociali attesi e i cronoprogrammi di attività e di spesa, prescrivendo, altresì, che tali interventi siano attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli accordi di programma quadro;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e, in particolare la tabella *D*, con la quale si destina al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 una dotazione aggiuntiva per gli anni 2006-2009 pari a 8.500 milioni di euro (100 milioni di euro per il 2006, 100 milioni di euro per il 2007 e 8.300 milioni di euro per il 2008) e si prevede altresì, a carico del medesimo Fondo, una dotazione aggiuntiva a favore della ricerca applicata, pari a 160 milioni di euro per il periodo 2006-2008 (10 per il 2006, 50 per il 2007 e 100 per il 2008);

Viste le riduzioni delle autorizzazioni di spesa del Fondo aree sottoutilizzate apportate con l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in particolare i commi:

114, con il quale è stata disposta una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo aree sottoutilizzate pari a 282 milioni di euro, quale contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 a favore della regione Sicilia;

341, con il quale è stata disposta una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo aree sottoutilizzate pari a 330 milioni di euro (30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per l'anno 2007, 60 milioni di euro per l'anno 2008 e 180 milioni di euro per l'anno 2009), allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35/2005;

430, con il quale è stata disposta una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo aree sottoutilizzate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2006, quale rifinanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, con il quale, tra l'altro, all'art. 2, comma 7 *a)*, si dispone una riduzione della autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 24,620 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81 recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, con il quale si dispone una riduzione della autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate stimata dal Ministero dell'economia e delle finanze in 1.531,4 milioni di euro (615,4 milioni di euro per l'anno 2006, 488 milioni di euro per l'anno 2007, 315 milioni di euro per l'anno 2008 e 113 milioni di euro per l'anno 2009) per fronteggiare le diverse esigenze finanziarie previste dallo stesso decreto-legge;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 25 luglio 2003, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) e n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), 18 marzo 2005, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2005), 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005) e n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005), con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Vista la propria delibera n. 1/2006, adottata in data odierna, con la quale si è provveduto a finanziare, nell'ambito della seconda ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2005, il macrolotto n. 2 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a favore del quale è stata, tra l'altro, disposta una anticipazione di 124,239 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo per l'anno 2006;

Considerato che, per effetto delle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate disposte dai due provvedimenti legislativi sopra richiamati (decreti-legge n. 1 e n. 2/2006), delle riduzioni apportate con la stessa legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 114, 341 e 430), nonché della anticipazione disposta per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria di cui alla citata delibera n. 1/2006, la dotazione aggiuntiva del citato Fondo, di cui alla tabella *D* della legge finanziaria per il 2006, ha subito una riduzione complessiva di 2.442,26 milioni di euro per il quadriennio 2006-2009, passando da 8.660 a 6.217,74 milioni di euro, riduzione che interessa in particolare i primi anni del periodo considerato;

Considerato che delle predette riduzioni e anticipazioni, poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, hanno beneficiato, in misura pressoché esclusiva, interventi a gestione centrale;

Valutato, sulla base delle comunicazioni fornite a questo comitato dai soggetti gestori e di altri elementi conoscitivi, lo stato di attuazione degli interventi già finanziati in passato al fine di stabilire sia la loro candidabilità a nuovi finanziamenti, sia la disponibilità di risorse non utilizzate e pertanto riassegnabili a favore di altri strumenti, ovvero di risorse rimodulabili temporalmente a causa di ritardi nell'attuazione degli interventi con le stesse già finanziati in passato;

Considerato che, alla luce di tali valutazioni, si rende possibile un'operazione finanziaria di rimodulazione temporale delle risorse già allocate con precedenti delibere di questo comitato, che consente di incrementare, ai fini della presente ripartizione, le dotazioni relative agli anni 2006 (2.529,16 milioni di euro), 2007 (1.260,81 milioni di euro) e 2008 (168,03 milioni di euro), per un totale di 3.958 milioni di euro, con una conseguente riduzione compensativa, di pari importo, della dotazione relativa al 2009;

Considerata la necessità di rafforzare, in attuazione degli indirizzi contenuti nel DPEF 2005-2008 e ribaditi nell'analogo documento 2006-2009, l'impegno già assunto da questo comitato, con le precedenti delibere di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli anni 2003, 2004 e 2005, di riequilibrare progressivamente la spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali e incentivi, a favore dei primi, riconoscendo a questi un peso crescente in sede di riparto;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 32 del 10 febbraio 2006 e ritenuto in proposito di destinare, per il finanziamento di contratti di programma secondo i nuovi criteri previsti dalla riforma degli incentivi di cui al richiamato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, un importo di 230 milioni di euro, come concordato con lo stesso Ministero;

Considerato che occorre consolidare e accelerare il programma per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, gestito da Sviluppo Italia S.p.a., attraverso il finanziamento di contratti di localizzazione nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 6, comma 14, del richiamato decreto-legge n. 35/2005, assegnando allo scopo un importo di 250 milioni di euro, a fronte delle richieste avanzate dal Ministero delle attività produttive con la predetta nota n. 32/2006 e dalla stessa Società con la nota n. 5390 del 1° febbraio 2006;

Considerato che il programma di incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, dopo la fase di riordino, ha mostrato adeguata capacità di tiraggio e che pertanto, a fronte della richiesta di Sviluppo Italia S.p.a. di cui alla richiamata nota n. 5390/2006, si ritiene opportuno garantire un adeguato rifinanziamento di tali strumenti per un importo di 350 milioni di euro, riservando, a valere su tale assegnazione, un importo di 40 milioni di euro per il cofinanziamento dello start-up di nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito dei distretti tecnologici ai sensi dell'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, come proposto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca con la nota n. 35/Segr. Ric. del 13 marzo 2006;

Ritenuto di dover soddisfare, per quanto concerne il credito di imposta agli investimenti, l'ammontare delle compensazioni cui i soggetti beneficiari hanno acquisito diritto nel corrente esercizio, assegnando a favore di tale forma agevolativa, come concordato con l'Agenzia delle entrate, un importo di 1.064 milioni di euro per l'anno 2006 consentendo così di rispettare sia le percentuali previste dall'art. 62 della legge finanziaria 2003 per i soggetti che hanno ottenuto l'assenso dopo il 1° gennaio 2003, sia l'impegno assunto da questo comitato, con la delibera n. 34/2005, di completare il percorso di compensazione, a favore dei soggetti che avevano avviato gli investimenti prima del 7 luglio 2002, entro quattro anni dalla conclusione degli investimenti stessi;

Considerata, nell'ambito degli obiettivi della richiamata legge n. 208/1998, la necessità di garantire, in linea con quanto previsto in passato, un finanziamento di 4.100 milioni di euro che consenta di:

confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle regioni (3.280 milioni di euro), per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzo sinergico delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale e di colmare così le diversità che permangono nella quantità e qualità dei servizi pubblici e collettivi rispetto alle aree più progredite del Paese;

proseguire nel finanziamento dei programmi nazionali riguardanti la ricerca, l'innovazione e la larga banda, dando attenzione, altresì, agli interventi nel campo della sicurezza e nei settori culturale e turistico, nonché alle iniziative di riduzione del disagio sociale femminile, assegnando per tali finalità un importo complessivo di 820 milioni di euro;

Considerato che il Ministro dell'interno ha fatto presente, con la nota n. 600.DC 63.3.64 del 16 febbraio 2006, la necessità di assicurare il proseguimento del finanziamento del «Programma TETRA», già finanziato con le precedenti delibere n. 34 e n. 35/2005, al fine di poter estendere il programma a tutte le regioni meridionali e prevedere il completamento della rete in alcune aree regionali del Mezzogiorno e del centro-nord (con particolare attenzione alla Campania e alla provincia di Torino) e ritenuto di dovere assegnare allo scopo un primo importo pari a 140 milioni di euro che, unitamente all'ulteriore assegnazione di 160 milioni di euro di cui alla delibera di riparto *ex lege* n. 208/1998, all'odierno esame di questo comitato, determina il finanziamento complessivo del progetto per un importo di 300 milioni di euro;

Considerato che il Ministro dell'interno, con la nota n. 11001/69(6) del 16 febbraio 2006, ha altresì richiesto il finanziamento di ulteriori interventi nel settore della sicurezza, con particolare riguardo ad iniziative da realizzarsi nella regione Calabria, con un pacchetto di interventi a carattere aggiuntivo, denominato «Programma Calabria» e ritenuto, in particolare, di assegnare allo scopo un importo di 30 milioni di euro per il finanziamento di interventi nei comparti del sociale, della sicurezza e dell'istruzione e un importo di 20 milioni di euro per il finanziamento di interventi di carattere ambientale, nei settori idrico e fognario, proposti dal Ministero dell'ambiente con la nota n. 47/VMN del 21 marzo 2006;

Considerato che è stata altresì rappresentata dal Ministero delle attività produttive, con le note n. 3 del 16 gennaio, n. 37 del 15 febbraio e n. 59 del 14 marzo 2006, l'esigenza di assicurare un finanziamento integrativo per il completamento degli interventi urgenti di metanizzazione nella città di Reggio Calabria e ritenuto di dover disporre allo scopo, nell'ambito del predetto «Programma Calabria», un accantonamento mirato di 13,02 milioni di euro;

Considerate le esigenze finanziarie rappresentate dal Dipartimento della protezione civile, con la nota n. DPC/VC/14548 del 14 marzo 2006, volte a fronteggiare le molteplici e rilevanti situazioni di rischio che si presentano in diverse aree del territorio della Regione Sicilia che comportano l'esigenza di interventi di prevenzione, contenimento e riduzione del rischio stesso per le popolazioni residenti in tali aree, nonché di interventi di emergenza a seguito di eventi calamitosi e ritenuto di assegnare allo scopo un finanziamento di 15 milioni di euro;

Considerato che l'accantonamento residuo di 5,72 milioni di euro, unitamente alle risorse che si renderanno disponibili in corso d'anno, potrà essere oggetto di specifiche assegnazioni in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato;

Ritenuto opportuno proseguire nell'attività propedeutica alla valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo comitato su una base informativa più completa e tale da assicurare effettiva unitarietà strategica delle decisioni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002, recate dalla legge finanziaria 2006, sono pari a 6.217,74 milioni di euro al netto delle riduzioni e dell'anticipazione di cui alle premesse. La ripartizione di tali risorse per il periodo 2006-2009 — in linea con le finalità sopra richiamate e nel rispetto, salvo diverse e specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento — è la seguente:

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA LEGGE N. 282/2002

LEGGE FINANZIARIA 2006 *

(valori espressi in milioni di euro)

				2006	2007	2008	2009	TOTALE
FONTI	A		**Dotazione aggiuntiva**	**110,00**	**150,00**	**8.400,00**	**-**	**8.660,00**
		A.1	Dotazione aggiuntiva recata in tabella D	100,00	100,00	8.300,00	-	8.500,00
		A.2	Dotazione aggiuntiva recata in tabella D, a favore dellla ricerca applicata	10,00	50,00	100,00	-	160,00
	B		**Rimodulazione finanziaria relativa alla tabella F**	-	-	- 7.000,00	7.000,00	0,00
	C		**Riduzioni disposte nell' articolato legge finanziaria per il 2006 (commi 114, 341, 430)**	- 462,00	- 60,00	- 60,00	- 180,00	-762,00
	D	D.1	**Riduzioni operate dal decreto legge n. 1/2006 art. 2, comma 7, lett.D)**	- 24,62	-	-	-	-24,62
		D.2	**Riduzione apportata dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge 2/2006**	- 615,40	- 488,00	- 315,00	- 113,00	-1.531,40
	E		**Anticipazione per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria (2° riparto FAS 2005)**	-	- 47,21	- 77,03	-	-124,24
	F		**Differimento temporale di spesa applicabile a interventi già impegnati (ex lege n. 208/1998 e di competenza del MAP)**	2.529,16	1.260,81	168,03	- 3.958,00	0,00
	TOTALE FONTI			**1.537,14**	**815,60**	**1.116,00**	**2.749,00**	**6.217,74**

(valori espressi in milioni di euro)

			2006	2007	2008	2009	TOTALE
IMPIEGHI	G	Contratti di programma	30,00	45,00	50,00	105,00	230,00
	H	Programma attrazione investimenti (contratti di programma per la localizzazione)	25,00	50,00	50,00	125,00	250,00
	I	Autoimprenditorialità e autoimpiego (legge n.488/1999, art.27, comma 11)	150,00	150,00	50,00	-	350,00
	L	Credito d'imposta per gli investimenti (legge n.388/2000, art. 8, come integrato dall'art. 10 del decreto legge n.138/2002)	1.064,00	-	-	-	1.064,00
	M	Investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (Accordi di programma quadro e programmi nazionali, inclusa la ricerca)	220,00	500,00	925,00	2.455,00	4.100,00
	N	ProrammaTetra (Ministero Interno)	20,00	30,00	30,00	60,00	140,00
	O	Programma Calabria (Ministero Interno)	23,02	30,00	10,00	-	63,02
		O.1 - settori sicurezza e ambiente	*20,00*	*20,00*	*10,00*	-	*50,00*
		O.2 - settore energia: interventi urgenti di metanizzazione a Reggio Calabria (accantonamento mirato)	*3,02*	*10,00*	-	-	*13,02*
	P	Interventi per fronteggiare situazioni emergenziali nella Regione Sicilia (Dip. Protezione civile)	5,00	10,00	-	-	15,00
	Q	Accantonamento	0,12	0,60	1,00	4,00	5,72
		TOTALE IMPIEGHI	**1.537,14**	**815,60**	**1.116,00**	**2.749,00**	**6.217,74**

* Gli importi assegnati alle varie voci nel deliberato sono rappresentati, nella presente tabella, con un arrotondamento a due decimali

2. Le risorse di cui al punto G, pari a 230 milioni di euro, sono assegnate a favore del Ministero delle attività produttive per il finanziamento di contratti di programma secondo i nuovi criteri previsti dalla riforma degli incentivi di cui al decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, richiamato in premessa.

3. Le risorse di cui al punto H, pari a 250 milioni di euro, sono destinate al consolidamento e all'accelerazione del programma di attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, attraverso il finanziamento nel Mezzogiorno di contratti di localizzazione, gestiti da Sviluppo Italia S.p.a. (art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 35/2005).

4. Le risorse di cui al punto I, pari a 350 milioni di euro, sono destinate al finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, gestiti da Sviluppo Italia S.p.a., che, dopo la fase di riordino, hanno mostrato forte capacità di tiraggio. Nell'ambito della presente assegnazione, una quota di 40 milioni di euro sarà destinata dalla predetta Società al cofinanziamento dello start-up di nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito dei distretti tecnologici (art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005).

5. Le risorse di cui al punto L, pari a 1.064 milioni di euro, sono destinate al finanziamento del credito d'imposta agli investimenti che, integrandosi con le precedenti assegnazioni relative all'esercizio 2006 (1.054 milioni di euro), consentono di soddisfare l'ammontare delle compensazioni cui i soggetti beneficiari hanno acquisito diritto nel corrente esercizio. Il complesso delle risorse così assegnate assicura il puntuale rispetto delle percentuali previste dall'art. 62 della legge n. 289/2002 per i soggetti che hanno ottenuto l'assenso dopo il 1° gennaio 2003 (30% il primo anno, 40% il secondo, 30% il terzo anno). Consente inoltre di rispettare l'impegno, assunto dal CIPE con la delibera n. 34/2005, di completare il percorso di compensazione, a favore dei soggetti che avevano avviato gli investimenti prima del 7 luglio 2002, entro quattro anni dalla conclusione degli investimenti stessi. L'Agenzia delle entrate è autorizzata a dare automatica e immediata applicazione al processo di accelerazione suindicato, secondo tali percentuali.

6. Le risorse di cui al punto M, pari a 4.100 milioni di euro, destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 delle legge n. 448/2001,

sono ripartite con altra delibera, all'odierno esame di questo comitato, in misura tale da assicurare, a favore dei vari soggetti responsabili della gestione dei programmi regionali e centrali, una dimensione finanziaria non significativamente discosta dalle risorse disponibili lo scorso anno, come suggeriscono i risultati positivi registrati. Sulla relativa proposta di riparto è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 16 marzo 2006.

7. Le risorse di cui al punto N, pari a 140 milioni di euro, sono destinate, per le finalità indicate in premessa, al finanziamento di interventi nel settore della sicurezza e, in particolare, su proposta del Ministero dell'interno, alla prosecuzione del «Programma TETRA» a favore del quale sono altresì assegnate, con la delibera di riparto di cui alla legge n. 208/1998 all'odierno esame di questo comitato, ulteriori risorse pari a 160 milioni di euro. Pertanto l'assegnazione complessivamente destinata a tale programma ammonta a 300 milioni di euro.

8. Le risorse di cui al punto O, pari a 63,02 milioni di euro, sono destinate al finanziamento del «Programma Calabria», in particolare:

50 milioni di euro (punto O.1), per il finanziamento di iniziative volte ad affrontare la particolare emergenza emersa nel settore della sicurezza, con interventi a carattere aggiuntivo nei comparti sociale, della sicurezza, dell'istruzione (30 milioni di euro assegnati a favore del Ministero dell'interno) e in materia ambientale nei settori idrico e fognario (20 milioni di euro assegnati a favore del Ministero dell'ambiente);

13,02 milioni di euro (punto O.2), quale accantonamento mirato per il finanziamento integrativo di interventi urgenti di metanizzazione nella città di Reggio Calabria, proposti dal Ministero delle attività produttive. L'assegnazione definitiva di tale importo di 13,02 milioni di euro sarà disposta da questo comitato dopo il completamento della relativa istruttoria da parte del proponente Ministero, secondo le procedure previste dalla specifica normativa di settore.

9. Le risorse di cui al punto P, pari a 15 milioni di euro, sono assegnate a favore del Dipartimento per la protezione civile per il finanziamento di interventi che mirano a fronteggiare le molteplici e rilevanti situazioni di rischio in essere in diverse aree del territorio della regione Sicilia. Tali interventi riguardano la prevenzione, il contenimento e la riduzione del rischio stesso per le popolazioni residenti in tali aree, nonché di interventi necessari a seguito di eventi calamitosi rispetto ai quali è stata dichiarata l'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

10. Le risorse accantonate di cui al punto Q, pari a 5,72 milioni di euro, e le risorse che si renderanno disponibili in corso d'anno potranno essere oggetto di specifiche assegnazioni anche in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato.

11. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 16 e 17 della legge finanziaria per il 2005, in ordine all'obbligo di fornire informazioni non solo sugli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, ma anche sulla realizzazione dell'obiettivo di destinare almeno il 30% della spesa ordinaria nel Mezzogiorno, si conferma che:

le amministrazioni destinatarie di assegnazioni per le aree sottoutilizzate sono tenute a compilare, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun trimestre, le schede di rilevazione unite alla presente delibera (allegati 1 e 2), redatte secondo lo schema di ricognizione del grado di attuazione degli interventi (costituente l'allegato 1 alla delibera n. 16/2003) in relazione al complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse assegnate. La rilevazione è accompagnata da una relazione che illustri le informazioni sullo stato di utilizzo delle risorse, nonché, sulle iniziative adottate in qualità di azionista di riferimento nei confronti di società di capitali a partecipazione pubblica «diretta o indiretta» perché le stesse si conformino al medesimo obiettivo;

con la stessa cadenza temporale le amministrazioni centrali e i soggetti gestori degli strumenti di intervento finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimenti per le politiche di sviluppo e coesione e della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno strumento, una scheda conforme all'allegato 3 della propria delibera n. 19/2005, in cui si danno notizie in ordine al livello di erogazione realizzato nel trimestre precedente e alla previsione del profilo di spesa atteso nei sette trimestri successivi (allegato 3);

la mancata trasmissione delle informazioni di cui ai punti precedenti preclude la possibilità di accedere a successivi riparti di risorse aggiuntive nazionali da parte di questo comitato.

12. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzo delle risorse per le finalità di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre gli occorrenti provvedimenti di variazione di bilancio pluriennali. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 9 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 129

Allegato n. 1

RISORSE AGGIUNTIVE - Fondo aree sottoutilizzate

Amministrazione Centrale/Soggetto attuatore

UFFICIO

Responsabile di procedimento — Cognome / Nome

e-mail

Strumento di intervento

data rilevazione

periodo di riferimento — anno — trimestre

SOMME ISCRITTE IN BILANCIO

Capitolo/Piano Gestione/Intervento

U.P.B.

disponibilità in contabilità speciale

ammontare dei residui

stanz. di competenza

pagamenti disposti

GRADO DI ATTUAZIONE	Anno di iscrizione in bilancio (valori espressi in milioni di euro) 2001 e precedenti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	totale
1.a risorse aggiuntive indicate nell'articolato c/o nella tabella D della legge finanziaria									-
1.b Risorse non ripartite negli esercizi precedenti dal Cipe									-
1.c Risorse assegnate negli esercizi precedenti e non ripartite dall'amministrazione titolare della gestione dell'intervento									-
2. Liberate (da precedenti impegni) e non riprogrammate									-
3.a Risorse accantonate per premialità									-
3.b Risorse attribuite ad amministrazioni e strumenti									-
4. Assegnate a interventi (ma non giuridicamente impegnate)									-
5. Assegnate a un singolo soggetto (beneficiario finale) o a soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro									-
6.a Risorse riallocabili per ritardi di attuazione									-
6.b Risorse riallocabili per accertato inadempimento del beneficiario finale									-
7. Impegnate contabilmente in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) o di soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro									-
8. Obbligazioni assunte, in forza di autorizzazioni recate da leggi pluriennali, per la quota eccedente gli stanziamenti iscritti nel bilancio									-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Allegato n.2

RISORSE ORDINARIE IN C/CAPITALE (1)

Amministrazione Centrale/Soggetto attuatore

UFFICIO

Responsabile di procedimento — Cognome — Nome

e-mail

SOMME ISCRITTE IN BILANCIO (2)

U.P.B.		stanz.	pagamenti	SALDO
ammontare dei residui				-
stanz. di competenza				-
disponibilità in contabilità speciale				-
Destinazione territoriale dei pagamenti disposti	MEZZOGIORNO			
	CENTRO-NORD			
	Non ripartibili			

data rilevazione

periodo di riferimento — anno — trimestre

Anno di iscrizione in bilancio (valori espressi in milioni di euro)

GRADO DI ATTUAZIONE (3)		2001 e precedenti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	totale
1.a Nuove risorse indicate nella tabella D della legge finanziaria o nella legge di bilancio										-
1.b Risorse assegnate negli esercizi precedenti e non ancora programmate										-
2. Risorse accantonate per successive attribuzioni										-
3. Risorse programmaticamente assegnate per l'attuazione di interventi	Mezzogiorno									-
	Centro-Nord									-
	non ripartibili									-
4. Assegnate a un singolo soggetto (beneficiario finale) o a soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro	Mezzogiorno									-
	Centro-Nord									-
	non ripartibili									-
5. Impegnate contabilmente in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) o di soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro	Mezzogiorno									-
	Centro-Nord									-
	non ripartibili									-
6. Obbligazioni assunte, in forza di autorizzazioni recate da leggi pluriennali, per la quota eccedente gli stanziamenti di cui agli esercizi oggetto di rilevazione										-
TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) La presente rilevazione deve essere resa per ciascuna unità previsionale di base e si riferisce alle risorse di parte in c/capitale diverse da quelle destinate al finanziamento dei programmi operativi nazionali (Fondi Comunitari e Cofinanziamento Nazionale) e da quelle derivanti da riparto CIPE del Fondo aree sottoutilizzate (già aree depresse).

(2) La rilevazione è effettuata alla data di chiusura di ciascun trimestre, conseguentemente il valore dei pagamenti disposti è indicato nella rilevazione di fine anno con riferimento all'intero periodo annuale.

(3) Gli importi rilevati in questa parte del prospetto sono indicati, per esercizio di prima iscrizione in bilancio, al netto dei pagamenti disposti. La classificazione, secondo il grado di attuazione, è effettuata con riferimento all'ultimo giorno del trimestre di rilevazione. L'indicazione di importi per esercizi successivi a quello in corso è riferita alle disposizioni legislative che prevedono un'articolazione pluriennale delle autorizzazioni di spesa e consentono di assumere impegni per esercizi futuri.

Allegato n.3

SCHEMA DEL PROFILO TEMPORALE DI SPESA

AMMINISTRAZIONI E/O SOGGETTI GESTORI DEGLI INTERVENTI

STRUMENTO DI INTERVENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DATA DI RILEVAZIONE

(valori espressi in milioni di euro)

TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLO STRUMENTO	PROFILO DI SPESA		*Trimestre concluso*	*Trimestre in corso*	TRIMESTRI SUCCESSIVI								TOTALE
					1°	*2°*	*3°*	*4°*	*5°*	*6°*	*7°*	TRIMESTRI SUCCESSIVI	
Milioni di Euro	*MEZZOGIORNO*	*A* PREVISTO											-
		B REALIZZATO											-
	CENTRO-NORD	*A* PREVISTO											-
		B REALIZZATO											-
di cui quota prevista a carico risorse Delibera CIPE n.	***TOTALE***	***A* PREVISTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		***B* REALIZZATO**	-										-

06A05701

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, in data 31 maggio 2006 dalle ore 8 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Satuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 giugno 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A05698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Italian Blends S.r.l. di Conegliano ad istituire un deposito fiscale per la produzione di trinciati.

Con decreto direttoriale n. 2006/9581 DAC/CTL del 16 giugno 2006 la società Italian Blends S.r.l. (rappresentante legale Pilutti Paolo, nato a Venezia il 23 giugno 1972) è stata autorizzata ad istituire in Annone Veneto (Venezia), via Sandro Pertini, un deposito fiscale per la produzione di trinciati.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00VET00018X.

06A05815

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metax»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 542 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kemifar S.r.l. (codice fiscale 04149040158) con sede legale e domicilio fiscale in Via Cavour 9/11 - 26013 Crema - Cremona.

Medicinale: METAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 032992012 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 032992024 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente.

È ora trasferita alla società: C & G Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 07903331002) con sede legale e domicilio fiscale in via B. Croce, 26 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ostidil-D3»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 543 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l. (codice fiscale 01600080798) con sede legale e domicilio fiscale in corso V. Emanuele, 73 - 88074 Crotone.

Medicinale: OSTIDIL-D3.

Confezioni:

A.I.C. n. 032936015 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 032936027 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioginal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 544 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: BIOGINAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032207019 - «100 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli;

A.I.C. n. 032207021 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso 150 ml.

È ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05658

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forotan»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 545 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l. (codice fiscale 01393930019) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: FOROTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036218016 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036218028 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

È ora trasferita alla società: Pantafarm S.r.l. (codice fiscale 07441660631) con sede legale e domicilio fiscale in via Palestro, 14 - 00185 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mediamik»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 546 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medisint S.r.l. (codice fiscale 10887240157) con sede legale e domicilio fiscale in via Settala, 10 - 20123 Milano.

Medicinale: MEDIAMIK.

Confezione:

A.I.C. n. 034106017 - «1 G/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

È ora trasferita alla società: Pantafarm S.r.l. (codice fiscale 07441660631) con sede legale e domicilio fiscale in via Palestro, 14 - 00185 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dikantal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 547 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Medicinale: DIKANTAL.

Confezione:

A.I.C. n. 035557014 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 cpr.

È ora trasferita alla società: Eg S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mobilisin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 548 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sankyo Pharma Italia S.p.a. (codice fiscale 00468270582) con sede legale e domicilio fiscale in via Reno, 5 - 00198 Roma.

Medicinale: MOBILISIN.

Confezione:

A.I.C. n. 024886018 - «40 g crema» 1 tubo.

È ora trasferita alla società: Eg S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mobilat»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 549 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sankyo Pharma Italia S.p.a. (codice fiscale 00468270582) con sede legale e domicilio fiscale in via Reno, 5 - 00198 Roma.

Medicinale: MOBILAT.

Confezione:

A.I.C. n. 021078035 - «crema», tubo da 40 g.

È ora trasferita alla società: Eg S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otopax»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 550 del 2 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Italiani Vaillant S.r.l. (codice fiscale 00792990152) con sede legale e domicilio fiscale in via Vincenzo Monti, 6 - 20123 Milano.

Medicinale: OTOPAX.

Confezione: A.I.C. n. 027872011 - «6 g gocce auricolari, soluzione» flacone contagocce.

È ora trasferita alla società: Bruschettini S.r.l. (codice fiscale 00265870105) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoclot»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 644 del 22 maggio 2006

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga, Lucca Italia, codice fiscale 01779530466.

Medicinale: EMOCLOT.

Variazione A.I.C.: rettifica standars terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza, secondo l'adeguamento agli standard terms, la rettifica della denominazione delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023564204 - «250 ui polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml + set infusionale varia in «250 ui polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 5 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564216 - «500 ui polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale varia in «500 ui polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564228 - «1000 ui polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale varia in «1000 ui polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paclitaxel IC»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 658 del 29 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IC Pharma S.r.l. (codice fiscale 07864061002) con sede legale e domicilio fiscale in viale Beethoven, 50 - 00144 Roma.

Medicinale: PACLITAXEL IC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036634018 - «30 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino;

A.I.C. n. 036634020 - «100 mg/16,7 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino;

A.I.C. n. 036634032 - «150 mg/25 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino;

A.I.C. n. 036634044 - «300 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino.

È ora trasferita alla società: Ebewe Italia S.r.l. (codice fiscale 08139401007) con sede legale e domicilio fiscale in via SS. Pietro e Paolo, 50 - 00144 Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: PACLITAXEL EBEWE.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tudcabil»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 659 del 29 maggio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Marvecspharma Services S.r.l. (codice fiscale 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Medicinale: TUDCABIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026707024 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026707036 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026707051 - «500 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule (sospesa).

È ora trasferita alla società: Bruschettini S.r.l. (codice fiscale 00265870105) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05663

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-143) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 2 2 *

€ 1,00